

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2112-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGALLI, VAGHI, MARZOTTO CAOTORTA, ALIVERTI
RIZZI**

Presentata il 10 maggio 1973

**Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i
diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile**

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I diritti di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, sono così fissati:

1) per l'approdo degli aeromobili su tutti gli aerodromi aperti al traffico civile:

a) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale e industriale:

in lire 600 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità, con un minimo di lire 5.000;

in lire 800 per ogni tonnellata successiva o frazione di tonnellata;

b) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea di carattere commerciale e industriale entro i limiti del territorio nazionale:

in lire 500 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;

b) diritto di imbarco per passeggeri.

ART. 2.

I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale:

lire 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

NOTA: Testo approvato dalla X Commissione permanente Trasporti.

Il Relatore Marzotto Caotorta è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea il 14 aprile 1976.

massimo risultante da certificato di navigabilità, con un minimo di lire 4.000;

in lire 700 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

c) relativamente agli aeromobili immatricolati in Italia, che svolgono attività aerea nazionale e internazionale di carattere strettamente turistico:

in lire 700 per ogni tonnellata di peso, con un minimo di lire 3.000.

Per la partenza delle categorie di aeromobili sopra indicate è dovuto un diritto uguale a quello di approdo.

Le misure di cui sopra sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza hanno luogo nelle ore notturne o nelle ore diurne quando, per scarsa visibilità, è necessario illuminare le piste, sia per esplicita richiesta del pilota, sia per motivi di sicurezza a giudizio insindacabile dell'autorità responsabile dell'assistenza al volo sull'aeroporto.

2) Per il ricovero e per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo negli aerodromi:

in lire 50 per tonnellata o frazione di tonnellata di peso dell'aeromobile e per ogni ora o frazione oltre le prime due ore di sosta in franchigia.

3) Per ogni passeggero in partenza:

in lire 2.000, se diretto verso aerodromi dell'Asia, dell'Africa, dell'Australia e delle Americhe, ad eccezione di quelli dei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;

in lire 1.500, se diretto verso aerodromi dell'Europa e di quei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;

in lire 500, se diretto verso aerodromi italiani.

4) Per ogni chilogrammo, o frazione, di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile e destinata all'estero:

in lire 20.

Un diritto di uguale importo è dovuto per ogni chilogrammo, o frazione, di peso lordo di merce sbarcata da un aeromobile e proveniente dall'estero.

ART. 2.

I diritti di cui ai punti 1), commi a), b) e 2) dell'articolo 1 sono dovuti dall'esercente dell'aeromobile svolgente attività commer-

lire 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica:

lire 500 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

lire 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attività commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi.

ART. 3.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo è fissato in lire 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Il diritto è dovuto come stabilito all'articolo 2, ultimo comma.

Il diritto non è dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.

ART. 4.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, e dalla legge 27 luglio 1967, n. 633, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1976.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, le società di navigazione aerea nazionali esercenti, in forza di concessione accordata ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione, servizi di trasporto aereo di linea interni ed internazionali, sono assoggettate anche negli aeroporti gestiti dallo Stato al pagamento dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 della presente

ziale e industriale; quelli di cui al punto 1), comma c) e 2) dell'articolo 1 dal pilota dell'aeromobile svolgente attività turistica.

Il diritto di cui al punto 3) dell'articolo 1 è dovuto dal vettore, che si rivale nei confronti dei passeggeri, ed è incorporato nel prezzo del biglietto. Esso sarà versato all'Era-rio ed alle società di gestione o ai consorzi per le aerostazioni sulla base delle liste numeriche riepilogative dei passeggeri imbarcati sui singoli voli e secondo le modalità stabilite in base all'articolo 10) della legge 9 gennaio 1956, n. 24, per gli aeroporti statali, e secondo le modalità stabilite direttamente dalle società e dagli enti di gestione, per gli aerodromi di cui agli articoli da 704 a 713 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

I diritti di cui al punto 4) dell'articolo 1 sono dovuti dal vettore che si rivale nei confronti dello speditore e del destinatario della merce.

ART. 3.

Restano in vigore gli articoli 5 e 9 e il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 24; vengono invece abrogati gli articoli 4 e 8 della medesima legge.

Resta, altresì, in vigore l'articolo 10 della medesima legge, per quanto riguarda gli aeroporti statali, mentre, per gli aeroporti di cui agli articoli da 704 a 713 del codice della navigazione, le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti di cui all'articolo 1 della presente legge saranno stabilite direttamente dalle società e dagli enti di gestione.

ART. 4.

I diritti di cui ai punti 3) e 4) dell'articolo 1 della presente legge competono, oltre che alle società per cui ciò è espressamente previsto da leggi particolari, anche a quelle società o consorzi che hanno costruito aerostazioni per passeggeri e/o merci su aerodromi statali, civili o militari, aperti al traffico commerciale.

ART. 5.

La misura dei diritti di cui all'articolo 1 della presente legge sarà ricalcolata automaticamente al 1° aprile di ogni anno in relazione alle variazioni dell'indice del costo

legge. Nei predetti aeroporti gli importi dei diritti sono previsti, per i relativi anni, nelle seguenti misure percentuali:

anno 1977: 10 per cento;
anno 1978: 20 per cento;
anno 1979: 40 per cento;
anno 1980: 60 per cento;
anno 1981: 80 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i diritti di cui agli articoli 2 e 3 sono dovuti dalle società indicate nel precedente comma nella misura in vigore nel relativo anno.

ART. 5.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è fissato in lire 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.

Tale diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni.

Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che può rivalersene nei confronti del passeggero incorporandolo nel prezzo del biglietto.

ART. 6.

Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile del pagamento dei diritti previsti dalla presente legge.

I diritti previsti dagli articoli 2 e 3 non si applicano, sotto condizione di reciprocità, per gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

I diritti previsti dall'articolo 5 competono anche all'ente che in virtù di apposite convenzioni gestisce l'aerostazione per passeggeri, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.

La tassa erariale istituita con il decreto-legge 26 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, compete anche all'ente che, in virtù di apposita convenzione, gestisce l'aerostazione merci, anche se questa è costruita

della vita in Italia, calcolato dall'ISTAT verificatesi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per gli aerodromi statali l'aumento conseguente al ricalcolo verrà disposto con decreto interministeriale, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

Per gli aerodromi di cui agli articoli da 704 a 713 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'adeguamento verrà disposto mediante atto amministrativo dalla direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

In entrambi i casi, il decreto interministeriale e l'atto amministrativo dovranno essere emanati entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, onde consentire agli aeroporti l'applicazione delle nuove misure dei diritti a partire dal 1° aprile, come previsto nel primo comma del presente articolo.

su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.

I diritti previsti dalla presente legge, nonché la tassa erariale di cui al comma precedente, continuano ad essere devoluti agli enti o alla società di gestione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle singole leggi speciali che disciplinano l'affidamento in gestione di interi complessi aeroportuali.

ART. 7.

Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'accertamento e la riscossione dei diritti previsti dalla presente legge e della tassa erariale istituita con il decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1974, n. 117, spettanti agli enti e alle società che gestiscono interi complessi aeroportuali ovvero aerostazioni per passeggeri o merci.

Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvederà con le modalità attualmente vigenti, che si applicano anche ai gestori di aerostazioni passeggeri o merci.

ART. 8.

La misura dei diritti previsti dalla presente legge è soggetta a revisione ogni due anni, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 9.

Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

Il decreto di cui al primo comma entra in vigore 90 giorni dopo la data della sua emanazione.

ART. 9.

Presso il Ministero dei trasporti è istituita una commissione presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario

rio da lui delegato e composta dai seguenti membri:

un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile;

un funzionario del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero delle finanze;

due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;

due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali.

I funzionari dell'Amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti.

La predetta commissione deve essere altresì sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci ogniqualvolta il Ministro dei trasporti ne stabilisce l'ammontare in base alle disposizioni vigenti.

ART. 10.

È abrogata la legge 9 gennaio 1956, numero 24.

La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.